

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
II SEZIONE CIVILE**

composta dai seguenti magistrati:

- dott. Matteo Antonio Sansone - Presidente ;
- dott.ssa Maria Teresa Giancaspro - Consigliere ;
- dott. Giuseppe Dibisceglia - Consigliere rel.;

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine OMISSIS, le cui conclusioni sono state rassegnate all'udienza dell'8/3/2019, avente ad oggetto: contratti bancari

TRA

BANCA

- *appellante*

CONTRO

SOCIETÀ

- *appellata* -

All'udienza dell'8/3/2019, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e trascritte nel verbale d'udienza, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6/11/2012 la SOCIETÀ conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, la BANCA per sentire: "a) Dichiarare che la SOCIETÀ e i suoi danti causa hanno stipulato con la BANCA un contratto di c/c di corrispondenza con n. OMISSIS, successivamente divenuto n. OMISSIS, a seguito di trasformazione in BANCA; b) Dichiarare che durante il ridetto rapporto di c/c, il cliente ha versato la complessiva somma di E. 5.131.521,18, oltre ad eventuali altre somme a titolo di giroconti e bonifici, come indicato in atti; c) Determinare l'utilizzo che la banca ha fatto delle somme versate dal cliente e, conseguentemente, il saldo attuale delle stesse, previo ordine alla stessa banca di rendere il conto dell'utilizzo di quanto incassato dalla SOCIETÀ; d) Condannare la Banca a restituire alla correntista le somme che dovessero risultare a credito dal conto finale di gestione che la banca avrà eseguito, oltre agli interessi attivi, come legislativamente previsti; Ed ancora, ove la Banca lo rilevi, e se la stessa dovesse eccepire ed esibire la relativa documentazione; e) Dichiarare che fra la SOCIETÀ e la BANCA e sue aventi causa, sono stati conclusi contratti di apertura di credito, attraverso i quali la Banca avrebbe dovuto porre determinate somme a disposizione del cliente; f) Dichiarare che i detti contratti sono proseguiti con la Banca convenuta, con le stesse caratteristiche e convenzioni previste dalla BANCA; g) In ogni caso, previa quantificazione delle eventuali somme poste a disposizione della SOCIETÀ, di cui ai ridetti contratti di apertura di credito — prima presso

Sentenza. Corte d'Appello di Bari. Pres Di Leo – Rel. Dibisceglia, n. 1999 del 24 settembre 2019

la BANCA, poi presso le sue aventi causa, depurate dagli eventuali interessi capitalizzati e spese non contrattate — determinare le somme residue a saldo del conto dare e avere; h) Ove la Banca dovesse provvedere a rendere il conto della gestione, anche della apertura di credito, accertare la legittimità delle operazioni dei conteggi effettuati dalla Banca convenuta sui predetti rapporti bancari, per tutti i motivi indicati in narrativa, con salvezza di eccepire eventuali irregolarità eseguite dalla Banca; i) Dichiarare che sulle somme utilizzate attraverso il contratto di a/c, non competono interessi passivi ad un tasso ultralegale, in quanto non espressamente voluti e pattuiti, così come la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, e le commissioni di massimo scoperto e spese, nonché giorni di valuta su titoli negoziati; i) In ogni caso, dichiarare quale sia in effetti il saldo finale, relativamente ai rapporti di apertura di credito fra SOCIETÀ e la Banca convenuta, conteggiando, per l'intera durata dei contratti, interessi attivi e passivi al tasso legale, con esclusione della loro capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto e delle spese non previste in contratto, sempre allorquando la Banca avrà reso il conto della sua gestione; k) Condannare la Banca convenuta, anche nella sua qualità di successore a titolo particolare della BANCA e delle realtà giuridiche succedutesi allo stesso, a restituire alla SOCIETÀ le somme eventualmente a credito risultanti dai conteggi effettuati secondo quanto innanzi richiesto; D) Condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore per la minore disponibilità di somme di danaro che questi ha dovuto subire, in virtù degli eventuali illegittimi addebiti operati dalla Banca durante tutto il rapporto contrattuale, danno che verrà quantificato in base alle risultanze processuali. Si costituiva in giudizio la banca ed eccepiva preliminarmente la prescrizione in riferimento alle operazioni ultradecennali; inoltre, eccepiva preliminarmente la decadenza del correntista dalla facoltà di contestare gli estratti conto, nonché l' inammissibilità dell' azione di ripetizione dei pagamenti, posto che il rapporto bancario era ancora in corso. Concludeva nel merito chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto; con vittoria di spese.

La causa veniva istruita con una CTU contabile.

Con l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 3/12/2015, depositata in pari data, il Tribunale di Foggia così provvedeva "DISPONE il pagamento in favore della SOCIETÀ, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a carico di BANCA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 5.112.601,25 oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo. Liquidata le spese processuali in complessivi euro 8.150 di cui E. 650,00 per spese ed euro 7.500,00 per compenso professionale oltre 15% per spese forfettarie, cpa ed iva come per legge ponendo le spese di CTU a carico della Banca convenuta. Rinvia la causa all'udienza del 26.1.2016 per la precisazione delle conclusioni".

Avverso tale ordinanza ha proposto appello l'Unicredit con atto di citazione notificato il 19/12/2015 ed ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza appellata, di: "1) dichiarare inammissibile e, comunque, infondata l'avversa domanda di rendiconto e, per l'effetto, dichiarare nulla ed improduttiva di effetti la ordinanza- sentenza del Got del Tribunale di Foggia, del 3.12.2015, per i denunciati gravi *errores in procedendo e in iudicando*, meglio enucleati in narrativa a cui si rinvia; 2) rigettare l'avversa richiesta risarcitoria e le avverse eccezioni relative al computo degli interessi e delle spese, per carenza documentale ex art. 2697 del cod. civile; 3) accogliere, indi, il presente gravame per i motivi sempre analiticamente indicati in narrativa, a cui si rinvia, e, in totale riforma della gravata sentenza, condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio; 4) condannare parte appellata al risarcimento del danno per conclamata malafede processuale ex art. 96 del cpc, da liquidarsi in via equitativa, come per legge".

Si è costituita la SOCIETÀ con comparsa depositata il 17/2/2016 ed ha chiesto: "In via preliminare a) rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della

Sentenza. Corte d'Appello di Bari. Pres Di Leo – Rel. Dibisceglia. n. 1999 del 24 settembre 2019

ordinanza ex art. 186 quater cpc del Tribunale di Foggia in data 3.12.2015; b) dichiarare l'inammissibilità del proposto appello...per aver impugnato l'opposta ordinanza ex art. 186 quater cpc, priva di efficacia di sentenza impugnabile alla data di notifica dell'atto di appello c) dichiarare l'inammissibilità del proposto appello con tutte le conseguenze di legge perché formulato in violazione dell'art. 342 cpc; d) dichiarare l'inammissibilità delle domande/eccezioni nuove formulate con il proposto appello, in violazione dell'ars. 345 cpc; In via subordinata e nel merito e) rigettare la domanda proposta da BANCA, e comunque rigettare la domanda di inammissibilità e nullità dell'ordinanza ex art. 186 quater cpc emessa dal Tribunale di Foggia in data 3 dicembre 2015, e per l'effetto confermare le statuizioni nella stessa contenute; f) vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.

Con decreto presidenziale del 29/12/2015 veniva sospesa l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'ordinanza impugnata.

Con ordinanza del 26/2/2019 la Corte confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata.

All'udienza dell'8/3/2019, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e trascritte nel verbale d'udienza, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione d'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello proposto dalla BANCA sollevato dall'appellata in quanto, afferma l'appellata, formulato avverso un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che non aveva efficacia di sentenza impugnabile, è infondata.

L'ultimo comma dell'art. 186 quater c.p.c. dispone che "l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni ... la volontà che sia pronunciata la sentenza".

La norma, quindi, dispone quale sia l'effetto dell'inerzia della parte intimata allo spirare del termine indicato (l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabili). Invece non dispone affatto quale sia l'effetto dell'iniziativa della parte intimata nel caso in cui, volendo subito impugnare l'ordinanza, intenda rinunciare alla sentenza.

Con la vecchia formulazione della norma la parte intimata poteva anche attendere e decidere di arrivare a sentenza nel caso in cui la parte vittoriosa non avesse eseguito l'ordinanza. La nuova norma è stata introdotta al fine di porre un termine preciso e subitaneo entro il quale la parte intimata deve decidere se volere o meno la sentenza; per cui la mancanza dell'iniziativa della parte intimata comporta la definizione del processo con ordinanza e non con sentenza. In un sistema siffatto, rivolto a favorire la definizione del processo con ordinanza, non vi è motivo per non ricollegare alla volontà espressa della parte l'effetto di anticipare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza attraverso la notifica della rinuncia. Nel caso contrario si avrebbe una negazione, seppure temporanea, del diritto all'impugnazione di un provvedimento decisorio immediatamente esecutivo; infatti, nel periodo che deve decorrere per lo spirare del termine dei trenta giorni la parte che ha ottenuto l'ordinanza in suo favore potrebbe iniziare immediatamente l'esecuzione del provvedimento, senza che l'intimato abbia la possibilità di chiedere al giudice del merito la sospensione dell'esecutività e/o dell'esecuzione.

Pertanto, come già affermato nell'ordinanza in atti di conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, si deve affermare che "la parte intimata non deve attendere lo spirare del termine di trenta giorni per conseguire la trasformazione

Sentenza. Corte d'Appello di Bari. Pres Di Leo – Rel. Dibisceglia. n. 1999 del 24 settembre 2019

dell'ordinanza ex art. 186 quater cpc in sentenza, dovendosi riconoscere che essa può anticipare questo effetto notificando un atto con il quale essa rinunci alla sentenza; questa possibilità deve essere concessa alla parte intimata, la quale può avere interesse ad impugnare subito l'ordinanza di condanna proprio al fine di conseguire la sospensione dell'esecuzione".

L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto, afferma l'appellata, nella fattispecie in oggetto, l'atto di appello, non individua in alcun modo le parti contestate della motivazione, né in modo specifico e chiaro gli errori nella ricostruzione del fatto la cui correzione rileverebbe come causa immediatamente determinativa della richiesta riforma integrale della decisione.

L'eccezione è infondata.

L'art. 342 c.p.c., che nel suo testo originario si limitava ad imporre che l'appello fosse sorretto da motivi specifici, nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 83/12, esige che l'appello indichi: 1) le parti del provvedimento che si intende appellare; 2) le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 3) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge; 4) la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.

Ha affermato la S.C.: "L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "*quantum appellatum*", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "*errores in procedendo*", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere. (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 10916 del 05/05/2017).

Tale indirizzo è stato confermato dalle Sezioni Unite Civili che, con sentenza n. 27199 del 16/11/2017 hanno affermato: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

In particolare, la S.C. ha affermato essere inaccettabili le opinioni affiorate in dottrina, e condivise da talune decisioni di merito, nelle quali si arriva a sostenere che il novellato art. 342 c.p.c. esigerebbe dall'appellante l'indicazione, nell'atto d'appello, d'una specie di "progetto alternativo di sentenza".

Alla stregua di tali principi il presente appello deve essere ritenuto ammissibile, atteso che la Banca ha censurato le omissioni della sentenza impugnata, e ha specificato le ragioni di critica. Infatti, con il primo motivo d'appello l'Unicredit ha censurato l'ordinanza impugnata per la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 1713 c.c., 263 cpc, in riferimento agli artt. 1823 — 1856 e 1857, nonché agli artt. 117 e 119 del d.lgs. n. 385/93, per la violazione degli artt.- 2697 cc. in riferimento all'art. 2727 c.c.,

Sentenza. Corte d'Appello di Bari. Pres Di Leo – Rel. Dibisceglia, n. 1999 del 24 settembre 2019

per l'irragionevolezza della decisione, per il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, per l'inammissibilità dell'avversa domanda, per la nullità della ordinanza per omessa pronuncia, per la violazione degli art. 112 - 115 e 116 del cpc. In particolare, afferma la Banca che il primo giudice ha ommesso di precisare che la Banca aveva eccepito l'inammissibilità dell'avversa domanda di ripetizione dei pagamenti, che si assumevano effettuati a favore della Banca, in quanto il rapporto bancario de quo è tuttora in corso, circostanza rilevabile d'ufficio. Inoltre, la banca ha contestato il quesito che il primo giudice ha posto al CTU, diverso da quello che era stato richiesto dalla parte attrice, sottolineando l'inutilità del quesito posto. Infine ha affermato l'appellante che il Tribunale non ha applicato correttamente le regole vigenti in tema di onere probatorio, avendo accolto la domanda di restituzione di somme pure in mancanza di un adeguato corredo probatorio. Con il secondo motivo d'appello, la banca ha censurato l'ordinanza impugnata per la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 1832 e 2935 c.c. in tema di prescrizione e di decadenza, e per la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare, l'appellante ha evidenziato che il primo giudice nella motivazione ha riportato in modo del tutto acritico le risultanze della CTU, dalle quali tuttavia si è discostata senza fornire alcuna motivazione, atteso che il CTU aveva avvertito il Got dell'assoluta parzialità ed irrilevanza del suo elaborato, in quanto (pagina 2 della relazione) il CTU aveva riferito che "quanto rilevato non corrisponde all'importo finale del conto corrente di corrispondenza della società attrice in quanto sono ignote le operazioni di addebito relative ad esempio a bonifici effettuati, assegni bancari emessi, addebiti di rate di mutuo ed ogni altra operazione inerente il rapporto in questione".

L'appello è fondato.

La parte appellata in primo grado ha proposto sia un'azione di rendimento del conto sia un'azione di condanna della banca convenuta al pagamento, a titolo di restituzione, delle somme addebitate in conto corrente che, all'esito del rendiconto, sarebbero risultate a credito della società attrice.

Il Tribunale con l'ordinanza appellata ha condannato Banca al pagamento della somma di 5.112.601,25, non menzionando nel dispositivo alcunché in ordine alla domanda di rendimento del conto; ritenendo, implicitamente, che il risultato delle rendicontazioni coincidesse con la somma di quanto versato dalla SOCIETÀ sui conti correnti della banca convenuta.

Il Tribunale non ha tenuto conto che costituisce principio consolidato che è solo con la chiusura del conto corrente che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti tra le parti, con la conseguenza che, in costanza di rapporto, non sono proponibili domande di restituzione o di compensazione. Infatti il contratto di conto corrente bancario è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; per cui non è possibile liquidare una frazione temporale del rapporto, e condannare una parte al pagamento del saldo di quella frazione temporale; per il semplice motivo che la parte debitrice parzialmente (limitatamente ad una frazione temporale del rapporto), ben potrebbe risultare creditrice in ragione del saldo dell'intero rapporto. Pertanto, la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere senza aver prima proceduto alla chiusura del conto e dimostrato l'esistenza di un saldo attivo a suo favore e sempre nei limiti di tale saldo. Parimenti, il correntista, mentre può sempre disporre delle somme che risultano a suo credito (o, a seguito di affidamento bancario, nei limiti delle somme che gli sono state affidate), non può pretendere il pagamento da parte della banca di somme che egli afferma essergli dovute, a titolo di ripetizione, se non procede previamente alla chiusura del conto.

Sentenza. Corte d'Appello di Bari. Pres Di Leo – Rel. Dibisceglia. n. 1999 del 24 settembre 2019

Ne consegue, come affermato nell'appello, che in costanza del rapporto di conto corrente oggetto di causa non era possibile disporre il pagamento in favore della correntista dell'eventuale saldo a lei favorevole.

Si deve aggiungere, peraltro, che non è neppure provato quale fosse il saldo del conto corrente oggetto di causa e, quindi, la somma eventualmente a credito della società attrice.

Il contratto di conto corrente bancario è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi. Per cui non è possibile liquidare una frazione temporale del rapporto, e condannare una parte al pagamento del saldo di quella frazione temporale; per il semplice motivo che la parte debitrice parzialmente (limitatamente ad una frazione temporale del rapporto), ben potrebbe risultare creditrice in ragione del saldo dell'intero rapporto. In virtù dell'unitarietà del rapporto, soltanto la produzione di tutti gli estratti a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso convenzionale o di quello legale, di determinare il saldo e, quindi, il credito della banca oppure del correntista.

Tale consolidato orientamento giurisprudenziale è stato ribadito anche di recente dalla S.C.: "Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute" (Cass. Civ., Sez. 6-1, ordinanza n. 24948 del 23/10/2017. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione).

Resta ferma, tuttavia, per il correntista la possibilità di ottenere la rielaborazione parziale del conto partendo dal saldo intermedio indicato nel più remoto degli estratti conto inviati dalla banca, del quale l'attore in ripetizione non contesti le risultanze, sempre che produca in giudizio tutti gli estratti e i conti scalare successivi a quel saldo, senza soluzione di continuità e fino alla chiusura del conto (come da sentenze di questa sezione II della Corte di Appello di Bari nn. 426/2018, 1490/2017, 289/2015).

Ma nel presente giudizio la società attrice non ha prodotto alcun estratto conto, limitandosi a produrre le copie di 279 contabili di accrediti sul conto corrente bancario dall'anno 1999 all'anno 2011.

Pertanto, come affermato nell'appello, la CTU disposta in primo grado è stata del tutto inutile. Si deve rilevare che la società attrice nell'atto di citazione aveva chiesto, previa acquisizione con ordine di esibizione alla Banca di tutta la documentazione contabile, "quale sia alla data dell'introduzione del presente giudizio, il preciso ammontare del rapporto di dare ed avere tra le parti e quindi il saldo del conto corrente di corrispondenza intervenuto tra le parti". Invece il quesito formulato dal G.I. è stato quello di "determinare l'ammontare della sommatoria delle ricevute provenienti dalla Banca e prodotte da parte attrice". A parte il rilievo che per eseguire la somma delle cifre riportate nelle ricevute contabili bancarie non vi era certo necessità di un consulente tecnico, in ogni caso il risultato finale non poteva certo corrispondere a quanto eventualmente dovuto alla società attrice in quanto è evidente che in un rapporto di conto corrente il saldo (finale o provvisorio che sia) non può di certo essere determinato calcolando le sole poste attive di una parte, ed escludendo quelle passive. Tanto che il CTU aveva evidenziato che "quanto rilevato non corrisponde all'importo finale del conto corrente di corrispondenza della società attrice in quanto sono ignote le operazioni di addebito relative ad esempio a bonifici effettuati, assegni bancari emessi, addebiti di rate di mutuo ed ogni altra operazione inerente il rapporto in questione".

Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta l'esibizione degli estratti conto periodici inerenti al rapporto bancario in essere; e, acquisiti in tale modo gli estratti conto, avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica d'ufficio chiedendo al CTU di verificare il saldo. Di conseguenza, anche l'accertamento implicito operato dal Tribunale sulla domanda di rendimento del conto è errato.

Ne consegue, in riforma dell'ordinanza appellata, che deve essere revocata la condanna della banca al pagamento in favore della SOCIETÀ della somma di E 5.112.601,25, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. I compensi si liquidano in base al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e n. 37 dell'8 marzo 2018, con riferimento allo scaglione di valore di causa da E 4.000.000,00 ad E 8.000,00, con esclusione per il primo grado del compenso della fase di trattazione e/o istruzione, non essendo stata svolta attività di trattazione o istruzione, e della fase decisionale (essendosi esaurito il procedimento di primo grado con l'ordinanza ex art. 186 quater, senza comparse conclusionali), e per il secondo grado con esclusione del compenso della fase di trattazione e/o istruzione, non essendo stata svolta attività di trattazione o istruzione; sui compensi è dovuto il rimborso per spese forfetarie nella misura di legge del 15% (art. 2 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014), oltre IVA e CAP come per legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, II Sezione Civile, pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Foggia emessa in data 3/12/2015 e depositata in data 3/12/2015, proposto dalla Banca con atto di citazione notificato il 19/12/2015, e nei confronti della SOCIETÀ; sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, così provvede:

1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, revoca la condanna della Banca al pagamento in favore della SOCIETÀ della somma di E 5.112.601,25, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo;

2) condanna la SOCIETÀ al pagamento in favore della banca delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.00,00 per compensi, oltre rimborso per spese forfetarie nella misura di legge del 15% (art. 2 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014), IVA e CAP come per legge; pone definitivamente a carico della SOCIETÀ le spese per la ctu espletata in primo grado;

3) condanna la SOCIETÀ al pagamento in favore della BANCA delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi e di cui 22.556,00 di cui € 2.556,00 per esborsi ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso per spese forfetarie nella misura di legge del 15% (art. 2 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014), IVA e CAP come per legge.

Deciso in Bari, nella camera di consiglio della II sezione civile, il 26 luglio 2019.

Il consigliere estensore
dott. Giuseppe Dibisceglia

Il Presidente
dott. Matteo Antonio Sansone

Sentenza, Corte d'Appello di Bari, Pres Di Leo – Rel. Dibisceglia, n. 1999 del 24 settembre 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS